

REGOLAMENTO (CE) N. 1181/2001 DELLA COMMISSIONE**del 15 giugno 2001****relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽⁴⁾,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30,

visto il regolamento (CE) n. 1918/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e che abroga il regolamento (CE) n. 589/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1918/98 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.

(2) Le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 giugno 2001 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 1918/98, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.

(3) Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° luglio 2001, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t.

(4) Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 giugno 2001, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Regno Unito

- 900 tonnellate originarie del Botswana,
- 260 tonnellate originarie della Namibia,
- 400 tonnellate originarie dello Zimbabwe;

Germania

- 250 tonnellate originarie del Botswana,
- 400 tonnellate originarie della Namibia.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/98, nei primi dieci giorni del mese di luglio 2001 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

Botswana:	8 276 tonnellate,
Kenia:	142 tonnellate,
Madagascar:	7 579 tonnellate,
Swaziland:	3 363 tonnellate,
Zimbabwe:	4 200,050 tonnellate,
Namibia:	8 464 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2001.

⁽¹⁾ GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.⁽²⁾ GU L 250 del 10.9.1998, pag. 16.⁽³⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.⁽⁴⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
